

CONTRIBUTO  
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI  
IMPRESA

così composta:

dr. Roberto Reali presidente  
dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere relatore  
dr. Francesco Ferdinandi consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero  
51801 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno  
2020, posta in decisione il giorno 21 maggio 2021 e vertente

P.F.: 00010121002 TRA C.F.: b/c PLASDH27F592M

DITTA INDIVIDUALE BOLICI PAOLO, con gli avvocati  
Fabio Giorgi e Consolino Ariniello

PARTE ATTRICE IN REVOCAZIONE

P.F.: 0001012002 E

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE BOLICI PAOLO, con  
l'avvocato Tommaso Manferoce

P.I.: 03287520716

PARTE CONVENUTA  
G.M.G. GALULLO MARMI GRANULARI S.R.L., con  
l'avvocato Giuseppe Pizzicoli

PARTE CONVENUTA

C.F.: 00348170101 E

UNICREDIT S.P.A., con l'avvocato Gianfranco Graziadei

PARTE CONVENUTA

E

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.,

PARTE CONVENUTA

contumace

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.,

PARTE CONVENUTA

contumace

B.T.

OGGETTO: atto di citazione in revocazione ai sensi 395 n. 3 c.p.c. della sentenza n. 6630/2015 della Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, (R.G. n.51779/2014) emessa in data 15 ottobre 2015, depositata in cancelleria in data 30 novembre 2015,

#### FATTO E DIRITTO

§ 1. — La Ditta individuale Bolici Paolo ha proposto atto di citazione in revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., della sentenza n. 6630/2015 della Corte di Appello di Roma con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Ditta attrice avverso la sentenza di fallimento n.75/2014 del Tribunale di Velletri con condanna di Bolici Paolo a rifondere alla curatela, alla BNL s.p.a. e ad Unicredit s.p.a., le spese legali della presente fase di giudizio, determinate in euro 3.000.,00 oltre accessori.

Con la sentenza n.75/2014 depositata in data 19/06/2014, il Tribunale di Velletri aveva dichiarato il fallimento della BOLICI e, contestualmente, con il medesimo provvedimento aveva rigettato la richiesta di omologazione del concordato preventivo (R.G. n. 15/2013) proposto dalla Ditta individuale Bolici Paolo, in quanto, tenuto conto dei voti contrari di B.N.L. e Unicredit, risultava che la proposta di concordato aveva conseguito voti favorevoli per €.27.302.764,67 e voti contrari per €.34.862.234,84 e, dunque, non aveva conseguito la necessaria maggioranza.

Assume la Ditta attrice in revocazione che i voti contrari espressi per un totale di €. 34.600.954,46 erano così rappresentati:

- 1) BNL Spa per €. 5.509.789,96;
- 2) Centro ceramiche Gelsomino per €. 23.622,06;
- 3) Cercol Spa per €. 3.918,19;
- 4) Juergen Kramer U.Sohn Fliesen Und per €. 53.038,38;
- 5) Monte dei Paschi di Siena Spa per €. 6.561.159,42;
- 6) Nobilis Srl per €. 72.758,01;
- 7) Unicredit Banca di Roma Spa per €. 22.376.668,44;

Assume l'attrice in revocazione i seguenti fatti:

a) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data 11/01/2018, chiede il rinvio a giudizio (artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.gvo 271/89) dei vertici di UNICREDIT (doc.37) per i reati di cui all'art. 40 cpv, 110, commi 1 e 5 nr. 1) c.p. e con decreto dell'11/06/2018, il GUP, dott.ssa Laura Matilde Campoli, fissava la prima udienza per il giorno 15/11/2018. (doc. 38).

b) la Banca d'Italia, (a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati avviati procedimenti per usura, ed a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia) in data 23/03/2018 comunicava al Bolici che *“sulla questione interesseremo detti intermediari perché forniscano chiarimenti su quanto oggetto di contestazione”*. Inoltre, in detta nota la Banca d'Italia affermava *“interesseremo tutti gli intermediari che segnalano alla Centrale Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 legge 44/1999, qui fatti pervenire dalla Consob, cui Lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tale provvedimento e a fornire a Lei e alla Banca d'Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito”*. (V.doc.11).

c) Unicredit (a seguito della citata nota della Banca d'Italia e agli interventi fatti nei confronti degli intermediari finanziari), in data 14/05/2018 inviava una nota a Bolici avente ad oggetto *“Esposto a Banca d'Italia –Sig. Paolo Bolici e aziende connesse”*. Con detta nota Unicredit comunicava che *“in relazione all'esposto di cui in oggetto, segnaliamo che, come a Lei noto, la Banca ha limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del “Gruppo Bolici” ai soli crediti privi d'ogni ipotetico profilo di contestazione. La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009 mentre un ulteriore credito ipotecario, privo di qualsiasi eventuale profilo problematico, è stato insinuato con quantificazione dello stesso alla data del fallimento (19/6/2014)”*. Unicredit aggiungeva: *“Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009”* (V.doc.12). Con la nota su citata, Unicredit affermava che aveva *“limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del “Gruppo Bolici” ai soli crediti privi d'ogni ipotetico profilo di contestazione”*, precisando che *“La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31/12/2009”*.

d) In data 16/09/2020, a seguito del rinvio a giudizio dei vertici di Unicredit nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, Paolo Bolici con PEC inviata alla

BFG

romasede@pec.bancaditalia.it, inoltrava istanza di accesso dati archivio della Centrale Rischi Banca d'Italia, relativi alla Ditta Bolici Paolo (doc.39).

e) La Banca d'Italia –Centrale Rischi –sede di Roma, con nota n. 0000001194003 del 17/09/2020, inviava al Sig. Paolo Bolici, i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi a nome del Bolici per tutto il periodo a decorrere da gennaio 2009 fino a luglio 2020 (doc.40).

f) Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi risultava, come da estratti allegati al documento (doc.41), che il credito vantato da Unicredit (“cristallizzato al 31.12.2009”) era pari a €. 11.700.776,00.

In sede fallimentare UNICREDIT Spa si era insinuata al passivo del Fallimento n.75/2014 della Ditta Bolici per l'importo di €. 11.927.737,44 (doc.42). Il Giudice Delegato non aveva ammesso tale credito allo stato passivo della Ditta Bolici (doc.43)

Quanto alla Banca Nazionale del Lavoro Spa, anch'essa singolarmente determinante al voto per l'omologa del concordato preventivo della Ditta BOLICI, era stata ammessa per l'importo di €.5.509.789,96 mentre dalla Centrale Rischi risultava l'importo di €. 4.240.620,00.

Infine, la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, anch'essa singolarmente determinante al voto per l'omologa del concordato preventivo della Ditta BOLICI, era stata ammessa per l'importo di €.6.561.159,42 mentre dalla Centrale Rischi risultava l'importo di €.5.399.022,00.

Secondo la Ditta attrice, i fatti esposti rientrano pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 395, n.3 c.p.c. in quanto trattasi di documenti, quelli acquisiti dalla Centrale rischi, che la parte non solo ne è venuta a conoscenza successivamente alla sentenza, ma non poteva produrre prima non essendo in possesso di detta documentazione, ma soprattutto in relazione alla natura della controversia.

Invero solo a seguito della richiesta del BOLICI avvenuta in data 16/09/2020 lo stesso è venuto a conoscenza che i dati forniti da Unicredit, dalla BNL e dal MPS alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non erano veritieri della loro esposizione debitoria nei confronti delle stesse Banche.

Pertanto considerato che i voti contrari all'approvazione del Concordato Preventivo della BOLICI erano pari ad €. 34.600.954,46 ed i voti a favorevoli erano pari ad €. 27.302.764,67, si detraggono le seguenti somme: Unicredit

B  
P  
S

€.10.675.892,44, di BNL Spa €.1.269.169,96 e del MPS Spa € 1.162.137,42. Conseguentemente, il Concordato Preventivo sarebbe stato approvato con i voti favorevoli per l'importo pari ad € 27.302.764,67 e voti contrari pari ad € 21.493.754,60.

In definitiva, secondo l'attrice, nel procedimento a carico del Bolici, sono stati rinvenuti documenti decisivi (note della Banca d'Italia, di Unicredit, BNL, MPS e tabulati della Centrale Rischio) che la parte non aveva potuto produrre in giudizio sia perché non venivano forniti al soggetto dichiarato fallito, in quanto dati riservati, ma soprattutto, perché anche se richiesti prima non avrebbero modificato la posizione creditoria dichiarata da Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e Monte dei Paschi di Siena, in sede di omologazione del concordato, ma tali documenti sono stati modificati da parte della stessa Unicredit e Monte dei Paschi di Siena solo a seguito di richiesta da parte della Banca d'Italia che ha "costretto" Unicredit e MPS a correggere le precedenti comunicazioni riportando il debito di Bolici ai valori del 2009.

Pertanto, secondo la Ditta attrice, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che trattasi di notizie e documenti rientranti nelle previsioni disciplinate dall'art. 395, n.3 cpc.

§ 2. — Disposta con decreto del 14.4.2021 la trattazione scritta della causa, la Ditta individuale Bolici Paolo ha così concluso:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere:*

*1---nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo con la contestuale Sentenza n.75/2014 dichiarativa del Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo resa dal Tribunale di Velletri in data 19/06/2014 e, in riforma e/o annullamento del predetto provvedimento, accogliere il reclamo ex art. 18 e 183 L.F. revocando il provvedimento medesimo;*

*2---per l'effetto di quanto sopra, dichiarare l'omologazione del concordato preventivo n.15/2013 della Ditta Individuale Paolo Bolici alle condizioni di cui alla domanda di accesso alla procedura di concordato e alle successive integrazioni, rimettendogli atti al tribunale affinché assumi i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione della procedura;*

*3---in subordine, dichiarare che l'istanza di fallimento proposta dalla G.M.G. -Gallullo Marmi Granulati Srl Unipersonale è inammissibile, improponibile e/o comunque da rigettare per le*

B.T.C.

ragioni esposte e, per l'effetto, revocare comunque la sentenza dichiarativa di fallimento n.75/2014, resa dal Tribunale di Velletri in data 19/06/2014 nei confronti della Ditta Individuale Paolo Bolici, provvedendo esclusivamente sull'ammissibilità o meno della proposta concordataria.

4---in ogni caso, revocare il Decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo della Ditta Individuale Bolici Paolo e/o revocare la Sentenza n.75/2014 dichiarativa del Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo, provvedimenti resi contestualmente dal Tribunale di Velletri in data 19/06/2014. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali. ”.

Il Fallimento ditta individuale Bolici Paolo, G.M.G. Galullo Marmi Granulari s.r.l., UniCredit s.p.a., hanno resistito alla domanda di revocazione, perché inammissibile e infondata nel merito.

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. sono rimaste contumaci.

§ 4. — La domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. è inammissibile per difetto dei presupposti di legge.

Recita la norma richiamata: "*se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*".

Questi i documenti posti a fondamento del motivo di impugnazione:

-richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data 11/01/2018, dei vertici di UNICREDIT per i reati di cui all'art. 40 cpv, 110, commi 1 e 5 nr. 1) c.p. e decreto del-l'11/06/2018, del GUP, dott.ssa Laura Matilde Campoli, di fissazione della prima udienza per il giorno 15/11/2018 (v. doc. 38 già all.).

-la nota in data 23/03/2018 della Banca d'Italia, a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati azionati procedimenti per usura, ed a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia;

- la nota Unicredit in data 14/05/2018 con la quale la Banca comunica al Bolici la riduzione del credito cristallizzato al 31.12.2009 nella misura di €. 11.700.776,00;

- l'istanza di accesso alla Centrale Rischi Banca d'Italia in data 16/09/2020.

La stessa parte impugnante afferma, quanto alla posizione di Unicredit, che le rettifiche sono avvenute solo successivamente alla segnalazione della Banca d'Italia, in virtù di un obbligo previsto dalla circolare n. 139 del 11/12/1991 della stessa Banca d'Italia e non prima come invece avrebbe dovuto fare in base alla normativa vigente.

Deduce altresì la stessa parte impugnante che solo a seguito della richiesta avvenuta in data 16/09/2020 il Bolici è venuto a conoscenza che i dati forniti da Unicredit, dalla BNL e dal MPS alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non erano veritieri della loro esposizione debitoria nei confronti delle stesse Banche.

La parte impugnante ribadisce che, nel procedimento a carico del Bolici, sono stati rinvenuti documenti decisivi (note della banca d'Italia, di Unicredit Spa, BNL Spa e MPS Spa e tabulati della Centrale Rischi) che la parte non aveva potuto produrre in giudizio sia perché non venivano forniti al soggetto dichiarato fallito, in quanto dati riservati, ma soprattutto, perché anche se richiesti prima non avrebbero modificato la posizione creditoria dichiarata da Unicredit Spa, da BNL Spa e da MPS Spa, in sede di omologazione del concordato, ma tali documenti sono stati modificati da parte della stessa Unicredit Spa e MPS Spa solo a seguito di richiesta da parte della Banca d'Italia che ha "costretto" Unicredit Spa e MPS Spa a correggere le precedenti comunicazioni riportando il debito di Bolici ai valori del 2009.

Orbene, avuto riguardo alle suddette deduzioni ed ai documenti prodotti dalla ditta attrice a fondamento della domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., rileva la Corte che i documenti indicati sono successivi alla procedura di concordato preventivo e al giudizio conclusosi con la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Velletri n. 75/2014 e della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6630/2015 del 30.11.2015.

In proposito, è costante orientamento della S.C. quello secondo il quale nell'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod.proc.civ "...., *il documento deve preesistere alla pronuncia revocanda, poiché, se fosse successivo, integrerebbe gli estremi di un fatto sopravvenuto, da farsi valere in sede di esecuzione od eventualmente mediante un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della inefficacia della sentenza.* Cass. n. 368 del 14/02/1967.

La ragione dell'enunciato principio è bene esplicitata nella successiva pronuncia della S.C. secondo la quale:

B.T.G.

L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. Proc. Civ. presuppone che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla decisione impugnata - tenuto conto dell'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine "recupero", adottato nei successivi articoli 396 e 398 cod. proc. civ. - mentre è del tutto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento stesso. Cass. n. 1838 del 08/03/1990; conformi: Cass. n. 4566 del 16/05/1996; Cass. n. 4610 del 18/05/1996; Cass. n. 8859 del 10/10/1996; Cass. 20.2.2015, n. 3362; Cass. 10.2.2017, n. 3591; Cass. 24.5.2018, n. 12896).

Nel caso in questione, difettando il requisito della preesistenza dei documenti indicati dalla Ditta Bolici, rispetto alla procedura di concordato preventivo ed alle sentenze del Tribunale di Velletri e della Corte d'appello di Roma aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento della ditta attrice, mancano del tutto i presupposti per ritenere integrata l'ipotesi di cui all'articolo 395 n. 3 c.p.c., con la conseguenza che l'impugnazione risulta inammissibile.

Quanto alla domanda subordinata, volta a dichiarare che l'istanza di fallimento proposta dalla G.M.G. -Gallullo Marmi Granulati Srl Unipersonale è inammissibile, improponibile e/o comunque da rigettare, essa risulta assorbita dal mancato accoglimento della domanda di revocazione, dovendosi peraltro osservare come l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. non riguardava la posizione di G.M.G. s.r.l.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte attrice in revocazione.

§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte attrice. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. 5572014 per ciascuna delle parti convenute costituite, nella misura di euro 1.960 per la fase di studio, euro 1.350 per la fase introduttiva ed euro 3.305 per la fase decisionale.

#### PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla impugnazione per revocazione proposta dalla Ditta individuale Bolici Paolo nei confronti del Fallimento ditta individuale Bolici Paolo, G.M.G. Galullo Marmi Granulari s.r.l., UniCredit s.p.a., Monte dei

B.T.C.

Paschi di Siena s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ogni  
altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — dichiara inammissibile l'impugnazione per  
revocazione;

2. — condanna la Ditta individuale Bolici Paolo al  
rimborso, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite,  
delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate  
nella misura di euro 1.960 per la fase di studio, euro 1.350 per la  
fase introduttiva ed euro 3.305 per la fase decisionale, oltre a  
spese generali, IVA e CPA.

-Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del  
2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012,  
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico  
della parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di  
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a  
norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2021.

Il Presidente

L'estensore



Depositato in Consolida  
28 GIU. 2021  
Dggi. ~~\_\_\_\_\_~~  
IL CANCELLIERE  
Mimo Capiccioli